

Cass., civ. sez. III, del 10 luglio 2018, n. 18063

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 n. 3, c.p.c. sull'applicabilità alla fattispecie della disciplina del comodato.

Lamentano che la Corte avrebbe errato nell'applicazione della norma di cui all'art. 2041 cc, anziché della disciplina del contratto di comodato, di cui il caso oggetto di controversia costituisce un esempio paradigmatico, avendo i T messo a disposizione della figlia e del SUO futuro marito un immobile di loro proprietà in vista delle nozze. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe considerato l'allegazione ad opera del L del titolo giuridico della consegna dell'immobile da parte dei T, confermando l'operatività della disciplina del comodato.

5. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione.

Nessun dubbio è che l'immobile sia stato concesso in godimento dai ricorrenti, in vista delle future nozze del L con la loro figlia. E che tale contratto debba essere qualificato come comodato 'ad uso familiare'. Né è indubbio che l'immobile che i 'suoceri' avevano messo a disposizione dei futuri coniugi fosse ancora da rifinire e non immediatamente abitabile.

Ma il giudice dell'appello erra nelle conseguenze relative alla restituzione di quanto speso dal L per rendere abitabile l'immobile destinato a casa familiare in quanto ha ritenuto applicarsi il 2041 e non l'art. 1808, 1 comma, c.c.. E ciò in quanto le opere di completamento erano state eseguite prima della celebrazione del matrimonio. In tale prospettiva, ha ritenuto la Corte territoriale che potevano dirsi integrati gli elementi costitutivi dell'azione generale di arricchimento, posto che l'impoverimento dell'appellante e il relativo arricchimento dei proprietari dell'immobile erano effetti conseguenti al soddisfacimento di un interesse indubbiamente proprio del comodatario, ma non coperti da alcun titolo di natura negoziale, né da una giusta causa. L'attuale conclusione è errata.

Infatti in tema di comodato, il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l'azione di rimborso avanzata ai sensi dell'art. 1808 cod. civ., non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 cod. civ. non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell'utilità trasferita all'altra parte, essendo piuttosto essa finalizzata ad impedire che gli spostamenti patrimoniali privi di giusta causa tra loro terzi per l'inesistenza o la nullità di un rapporto contrattuale, debbano essere "retrattati" nei limiti del minor valore tra arricchimento e danno (Cass. n. 13339/2015; Cass. n. 1216/2012).

Del resto il requisito di sussidiarietà evocato dalla rubrica dell'art. 2041 c.c., (e del tutto pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza), non predica che detta azione possa essere esperita in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ogni qual volta, cioè, quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto, per ragioni di fatto o di diritto, il recupero dell'utilità trasferita da una parte all'altra; ma al contrario sta a significare soltanto che tra soggetti fra loro terzi, per l'inesistenza o la nullità di un rapporto contrattuale, gli spostamenti patrimoniali non sorretti da giusta causa devono essere retrattati nei limiti del minor valore tra arricchimento a danno. Pertanto, tale azione non può essere riconosciuta in favore del comodatario per recuperare dal comodante spese che, a termini dell'art. 1808, co. 1., c.c., siano state giudicate irripetibili.

L'assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno, in analogia a quanto dispone la L.n. 392/1978 art. 6, il contratto di comodato, di guisa che permane l'applicazione della relativa disciplina. Pertanto, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale (v. Cass. n. 2407/98).

Infatti, il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretendere il rimborso dal comodante. L'art. 1808 c.c. non distingue tra spese autorizzate e spese ad iniziativa del comodatario, ma fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie ed urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l'eventuale autorizzazione del comodante non è in nessuno dei due casi discriminata per la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario.

Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, né sotto il profilo dell'art. 1150 c.c., perché egli non è possessore, né sotto quello dell'art. 936, perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto, né infine sotto quello dell'art. 1595 c.c., in via di richiamo analogico, perché un'indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario la cui posizione è molto simile a quella comodatario. Deve riconoscersi al comodatario soltanto l'ius tollendi per le addizioni

Nella specie le spese soggettivamente necessarie e urgenti sono solo quelle relative alla fornitura della messa in opera degli infissi e l'impermeabilizzazione del lastrico solare. E come tali solo dette spese dovranno essere rimborsate. Tutte le altre spese sostenute dal L sono invece irripetibili ex art. 1808 co. 1, c.c..